

Elementi essenziali per l'utilizzo delle risorse ex L 112/2016 "disposizioni in materia di assistenza in favore persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2020"

1. Descrizione delle finalità dell'intervento

Il presente documento disciplina le modalità per il finanziamento di interventi a carattere regionale a valere sul Fondo ex L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", al fine di promuovere e definire la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020, concernente il "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020", emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, richiede la programmazione degli interventi e fornisce indicazioni in merito alle modalità di monitoraggio e di rendicontazione.

Obiettivo del presente documento, in conformità alle normative nazionali e alle disposizioni regionali, è consentire alle persone con disabilità, in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, di veder pienamente realizzate le proprie aspirazioni individuali, garantendo la massima autonomia ed indipendenza, anche attraverso soluzioni per l'abitare, in grado di evitare la istituzionalizzazione e, ove opportuno, di avviare percorsi di de-istituzionalizzazione. Strumento cardine è il progetto personalizzato alla cui definizione dovrà partecipare la persona con disabilità e/o la sua famiglia/amministratore di sostegno, al fine di assicurare un futuro tutelato e supportato sia sul versante economico e lavorativo, sia su quello sociale e abitativo.

Le azioni che verranno attuate si inseriscono, pertanto, in maniera coerente nel quadro degli atti di programmazione regionale relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, con particolare riferimento al Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, target G dedicato alle persone con disabilità.

Gli interventi a valere su tale fondo dovranno avere una durata annuale e dovranno essere il risultato di un processo di co-programmazione e co-progettazione. Il Fondo potrà essere utilizzato anche per la prosecuzione di progetti già in essere, purché gli stessi siano il risultato di una co-progettazione non anteriore al 2019.

Gli interventi dovranno prevedere l'interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, I progetti potranno altresì prevedere misure ed interventi integrati con i programmi di

accompagnamento al lavoro di cui alla DGR n. 1546 del 9/12/2019 (“POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.1.1.1.A). Approvazione degli elementi essenziali per l'adozione di un avviso pubblico finalizzato a realizzare servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e persone vulnerabili”) e Decreto attuativo n. 3314 del 28/02/2020 (“POR FSE 2014-2020 Asse B Attività PAD B.1.1.1.A - Approvazione avviso pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda Edizione”).

2. Ruolo del capofila e partenariato

Le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (l.r. 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis), hanno la responsabilità della gestione delle risorse e della definizione dei progetti territoriali. Assumono, nella co-progettazione il ruolo di capofila del progetto.

2.1 Definizione: il partenariato

I progetti dovranno essere attuati da un partenariato pubblico-privato, il cui ruolo di **capofila** deve essere assunto dal soggetto pubblico (Società della Salute/Zona Distretto), formalizzato attraverso specifica convenzione, ivi compresa l'**associazione Temporanea di Scopo**.

Il soggetto capofila, in conformità al D.Lgs 117/2017, art 55, nonché in conformità a quanto disposto dal capo IV della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”), dovrà avviare una procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla co-programmazione e co-progettazione degli interventi, procedere alla selezione dei soggetti privati con comprovata esperienza nelle attività più in dettaglio specificate al paragrafo 6.2 e individuare eventuali soggetti pubblici, diversi dai Comuni e dalle Aziende USL, interessati a candidarsi all'attività di co-progettazione degli interventi.

Ogni soggetto può essere presente come membro in più di un progetto e può essere partner in più progetti anche su più SdS/Zone distretto.

Per ciò che riguarda le modalità dell'avviso pubblico per la co-progettazione, ivi incluso il ruolo di eventuali sostenitori, si rimanda a quanto indicato nell'allegato A al decreto dirigenziale 11890/2017, agli articoli 7 a 10, in quanto compatibile e conforme alle norme sopra richiamate.

Gli interventi da realizzare devono essere il risultato di un processo di co-programmazione e co-progettazione con partner del privato sociale individuati attraverso manifestazione di interesse.

Può essere altresì utilizzata una partnership già esistente per le medesime finalità, conforme agli obiettivi del presente finanziamento ed alle modalità di individuazione sopra richiamate, purché la stessa non sia antecedente all'anno 2019.

3. Destinatari degli interventi

I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017 (art 1, comma 1, lett b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

4. Risorse disponibili e cofinanziamento previsto

Le risorse disponibili per ciascuna Società della salute/ Zona Distretto sono meglio specificate nell'allegato C al presente atto.

Per la realizzazione dei progetti deve essere previsto un cofinanziamento non inferiore al 20% delle risorse di parte corrente.

5. Requisiti essenziali

In coerenza con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, sviluppando la partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità, le sinergie e la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, afferenti al Terzo settore, i progetti dovranno:

- a) essere l'esito di una co-programmazione e co-progettazione in cui siano presenti obbligatoriamente Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare, nonché con altri soggetti del Terzo settore, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 117/2017, nonché a quanto disposto nel Capo IV della l.r. 65/2020;
- b) prevedere la valutazione multidimensionale per la definizione/ri-definizione del progetto di vita personalizzato con il coinvolgimento della persona con disabilità grave e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi in conformità a quanto previsto dalla DGR 1449/2017;
- c) includere la progettazione personalizzata come strumento per la predisposizione dei progetti individuali e la pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario;
- d) definire un percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo con particolare riguardo alla qualità di vita della persona e della realizzazione delle proprie aspirazioni;
- e) essere interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

6. Tipologia di interventi finanziabili e delle spese ammissibili

I progetti dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla L. 112/2016 e dal decreto attuativo (DM 23 novembre 2016), nonché con quanto disposto nel Programma attuativo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Allegato A al presente atto).

I progetti dovranno includere una o più azioni progettuali afferenti ai tre ambiti di intervento (ambito A, ambito B, ambito C) secondo le modalità di seguito esplicitate.

6.1. Ambiti di intervento

I progetti, finanziati con le risorse di parte corrente di cui all'allegato C, dovranno prevedere azioni progettuali rientranti nei seguenti tre ambiti:

AMBITO A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016.

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
- periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

AMBITO B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016.

A valere su tale ambito si prevedono interventi di residenzialità di medio-lungo periodo. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento 2/R/2018, all'interno di vere e proprie residenze private;
- soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- cohousing con livelli medio bassi di supporto;
- forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;
- soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

AMBITO C) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM)

A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
- azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
- percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

6.2. Modalità di impiego delle risorse

Gli interventi progettuali dovranno, rispetto ai tre ambiti sopra richiamati, rispettare almeno la seguente percentuale di impiego delle risorse di parte corrente e del cofinanziamento:

- per almeno il 60% sull'ambito B;
- per non oltre il 15% ambito C;

6.3 Caratteristiche delle strutture di cui all'ambito A e B

Per ciò che riguarda gli interventi finanziabili di cui agli ambiti A e B, si sottolinea, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, che:

- a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
- b. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
- c. deve trattarsi di spazi accessibili, idonei a quanto disciplinato dal regolamento 2/R/2018, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il

tempo libero;

- d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
- e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

I requisiti sopra enunciati non sono richiesti per le azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento 2/R/2018, all'interno di vere e proprie residenze private.

7. Valutazione della congruità del progetto e monitoraggio

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del DM 23 novembre 2016, le modalità attuative dei progetti e di utilizzo delle risorse dovranno essere inviati al Settore regionale competente, per valutarne la congruità con quanto disciplinato dalla L. 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e da tutti i successivi atti previsti.

I progetti dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente documento, nonché rispettare il formulario per la stesura del programma attuativo, che sarà approvato con successivo atto.

Le SdS/ Zone distretto dovranno, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 21 dicembre 2020, art. 3, comma 3, fornire le informazioni sugli utilizzi delle risorse, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5.

Le SdS/ Zone distretto dovranno relazionare periodicamente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate sulla base delle indicazioni che saranno fornite con successivo decreto.